

# IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA È IL SOGGETTO RAPPRESENTATIVO A LIVELLO SIA INTERNO CHE INTERNAZIONALE DELLA COMPLESSIVA ENTITA' STATALE. LA FIGURA DEL CAPO DELLO STATO COSTITUISCE UNO DEGLI ELEMENTI DI RAZIONALIZZAZIONE E DI INTEGRAZIONE DEL MODELLO TRADIZIONALE DEL GOVERNO PARLAMENTARE. È UN ORGANO NON MECCANICAMENTE RAPPRESENTATIVO DELLA MAGGIORANZA PARLAMENTARE E TITOLARE DI ALCUNI POTERI PARTICOLARMENTE INCISIVI NEI CONFRONTI SIA DEL PARLAMENTO CHE DEL GOVERNO. VIENE ELETTO DAL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE INTEGRATO DA TRE RAPPRESENTANTI DI CIASCUNA REGIONE (UNO SOLO PER LA VALLE D'AOSTA), DESIGNATI DAI RISPETTIVI CONSIGLI REGIONALI. HA UNA LUNGA DURATA PARI A 7 ANNI. LA RIELEZIONE DEL PRESIDENTE IN SCADENZA O DIMESSOSI NON È VIETATA. IL PRESIDENTE ENTRA IN CARICA DOPO IL GIURAMENTO DI FEDELTA' ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVANZA DELLA COSTITUZIONE, CHE DEVE PRONUNCIARE DINANZI AL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE. AL DI LA' DELL'ORDINARIA DURATA IN CARICA DI 7 ANNI, DECORRENTE DALLA DATA DEL GIURAMENTO, UN PRESIDENTE PUO' VEDERE PROROGATI I PROPRI POTERI DAL RITARDO CHE SI VERIFICHINO NELL'ELEZIONE DEL SUO SUCCESSORE. DIVIETO PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI PROCEDERE ALLO SCIoglIMENTO ANTICIPATO DELLE CAMERE NELL'ULTIMO SEMESTRE DEL SUO MANDATO (ARTICOLO 88), QUESTO ARTICOLO IN SEQUITO AD UNA MODIFICA HA PERMESSO AL PRESIDENTE DI SCIogliere LE CAMERE ANCHE NELL'ULTIMO SEMESTRE DEL SUO MANDATO NELLA PARTICOLARE IPOTESI DEL COSIDETTO INGORGIO COSTITUZIONALE E CIOÈ QUANDO LE CAMERE, IN QUELLO STESSO PERIODO, ESAURISCONO IL LORO MANDATO. IL MANDATO PRESIDENZIALE PUO' ESSERE INTERROTTO DA:

1. DIMISSIONI VOLONTARIE DALLA CARICA;
2. DECADENZA;
3. DESTITUZIONE;
4. IMPEDIMENTO PERMANENTE.

IN QUESTI CASI, LE FUNZIONI PRESIDENZIALI VENGONO ESERCITATE DAL PRESIDENTE DEL SENATO, ORGANO SUPPLENTE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. SPETTA AL PRESIDENTE DELLA CAMERA, IN QUALITA' DI PRESIDENTE DEL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE, CONVOCARE L'ORGANO PER LA ELEZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. LA NECESSITA' CHE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ESERCITI LE SUE FUNZIONI IN PIENA AUTONOMIA È ALLA BASE DI ALCUNE CARATTERISTICHE DEL SUO STATUS PERSONALE. HA UN DuplicE PRIVILEGIO DEL RESTRINGIMENTO DELLA RESPONSABILITA' PENALE PER ATTI COMPIUTI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI AI SOLI CASI DI ALTO TRADIMENTO E ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE E ALL'ASSUNZIONE DI OGNI ALTRO TIPO DI RESPONSABILITA' PER GLI ATTI PRESIDENZIALI DA PARTE DEI

MINISTRI CHE CONTROFIRMANO GLI ATTI DEL PRESIDENTE. REGOLA CHE HA LO SCOPO DI TUTELARE EFFICACEMENTE IL LIBERO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI UN ORGANO DI CUI LA COSTITUZIONE NON PREVEDE LA REVOCABILITA' DA PARTE DI ALCUN ALTRO ORGANO RAPPRESENTATIVO. IL PARTICOLARE PRIVILEGIO DELL'ARTICOLO 90 RIGUARDA LE IPOTETICHE RESPONSABILITA' DEL PRESIDENTE CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI. DEL PARI EGLI RISPONDERA' DI OGNI ALTRO COMPORTAMENTO O AZIONE COMPIUTI NEL PERIODO PRECEDENTE AL MANDATO. PER ASSICURARE IL LIBERO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PRESIDENZIALI, LA COSTITUZIONE PREVEDE CHE LA LEGGE ASSICURI AL PRESIDENTE:

1. UN ASSEGNO PERSONALE;
2. UNA DOTAZIONE DESTINATA AGLI APPARATI ORGANIZZATIVI DELLA PRESIDENZA PER IL MIGLIORE ESPLEMENTO DELLE FUNZIONI PRESIDENZIALI.

PUO' DISPORRE LIBERAMENTE DI UN APPARATO ORGANIZZATIVO AUTONOMO: IL SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA. ANCHE SE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NON È PIU' CONFIGURABILE COME CAPO DEL POTERE ESECUTIVO, MA COME ORGANO DI EQUILIBRIO ISTITUZIONALE E DI GARANZIA, TUTTAVIA EGLI RIMANE L'ORGANO MONOCRATICO RAPPRESENTATIVO DELL'UNITA' DELLO STATO E CIOÈ IL SOGGETTO A CUI SI IMPUTANO FORMALMENTE ANCORA UN ANUMEROSA SERIE DI ATTI STATALI DI PARTICOLARE RILEVANZA. L'ARTICOLO 89 DELLA COSTITUZIONE STABILISCE CHE NESSUN ATTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA È VALIDO SE NON È CONTROFIRMATO DAI MINISTRI PROPONENTI, CHE NE ASSUMONO LA RESPONSABILITA'. LA CONTROFIRMA NON HA ALTRA FUNZIONE CHE QUELLA DI ASSICURARE UNA FORMA DI CONTROLLO DEL GOVERNO SUGLI ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. CI S DEVE RIFERIRE AI MINISTRI COMPETENTI PER MATERIA SULLA BASE DELLA INTERPRETAZIONE SISTEMATICA DELLE DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI, E ALLA LUCE DELLE PRASSI CHE SI SIANO VENUTE AFFERMANDO IN AREE NON COPERTE DA TALI DISPOSIZIONI. SI DISTINGUONO:

1. ATTI PRESIDENZIALI CARATTERIZZATI DA UN SICURO POTERE GOVERNATIVO IN MATERIA E DA UN RUOLO ESSENZIALMENTE DI CONTROLLO DEL PRESIDENTE;
2. ATTI DI ESCLUSIVA COMPETENZA PRESIDENZIALE, IN ORDINE AI QUALI L'INTERVENTO GOVERNATIVO NON PUO' CHE ASSUMERE UN RUOLO D MERO CONTROLLO;
3. ATTI COMPLESSI, IN CUI LA FUNZIONE PRESIDENZIALE APPARE PREMINENTE, MA IN RELAZIONE AI QUALI IL GOVERNO O IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DISPONGONO DI UN VERO E PROPRIO AUTONOMO POTERE DI VALUTAZIONE.

IN RIFERIMENTO AL CORPO ELETTORALE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DISPONE DI POTERI MOLTO RIDOTTI:

1. INDIZIONE DELLA DATA DELLE ELEZIONI E DEI REFERENDUM, ATTIVITA' IN SOSTANZA VINCOLATA DALLE DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI E LEGISLATIVE;
2. CONTEMPORANEAMENTE ALLA INDIZIONE DELLE ELEZIONI DELLE CAMERE FISSA LA DATA DELLA LORO PRIMA RIUNIONE, CHE DEVE SVOLGERSI NON OLTRE IL VENTESIMO GIORNO DALLE ELEZIONI;
3. POTERE DI ESTERNAZIONE, ESERCITATO NELLE FORME PIU' DIVERSE CHE NULLA HANNO A CHE FARE CON L'USO DEL POTERE DI MESSAGGIO FORMALE, HA MODO DI RIVOLGERSI LIBERAMENTE, ESPONENDO LE PROPRIE OPINIONI.

I POTERI DI CUI DISPONE NEI CONFRONTI DEL PARLAMENTO SONO CLASSIFICABILI TRA I POTERI PRESIDENZIALI PROPRI O SOLO CONDIZIONATI:

1. NOMINA DEI SENATORI A VITA;
2. MESSAGGIO FORMALE AL PARLAMENTO RAPPRESENTA IL PIU' SOLENNE E LIBERO POTERE DI STIMOLO DEL PRESIDENTE NEI CONFRONTI DELL'ORGANO RAPPRESENTATIVO DEL CORPO ELETTORALE;
3. MESSAGGIO MOTIVATO CON IL QUALE IL PRESIDENTE RINVIA AL PARLAMENTO UNA LEGGE ESAMINATA IN SEDE DI PROMULGAZIONE, CHIEDENDO UN SUO RIESAME PER PRESUNTI MOTIVI DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE;
4. PROMULGAZIONE OSSIA DARE ESECUZIONE ALLA LEGGE DELIBERATA DALLE CAMERE;
5. CONVOCARE IN VIA STRAORDINARIA CIASCUNA CAMERA;
6. SCIOGLIERE ANTICIPATAMENTE LE CAMERE O UNA SOLA DI ESSE PER CONSENTIRE IL SUPERAMENTO DI UN DANNOSO ED ALTRIMENTI INSUPERABILE STATO DI DISFUNZIONALITA' POLITICA O ISTITUZIONALE.

IN RELAZIONE AI POTERI CHE ESERCITA NEI CONFRONTI DEL GOVERNO SI DEVE DISTINGUERE QUELLI CHE SONO VERI E PROPRI POTERI PRESIDENZIALI SUL GOVERNO E SULLA SUA ATTIVITA' DA QUELLI CHE RAPPRESENTANO ESSENZIALMENTE L'ESERCIZIO DI UNA FUNZIONE DI CONTROLLO:

1. POTERE PRESIDENZIALE DI FORMARE IL NUOVO GOVERNO, IN SOSTITUZIONE DI QUELLO DIMISSIONARIO O DECADUTO (CON CONSULTAZIONI, MANDATO ESPLORATIVO, INCARICO, PRE-INCARICO E FORMAZIONE DEL GOVERNO);
2. POTERE PRESIDENZIALE DI AUTORIZZARE LA PRESENTAZIONE DEI DISEGNI DI LEGGE GOVERNATIVI ALLE CAMERE;
3. POTERE ESTERO, PIENO POTERE DI CONOSCENZA DELLA POLITICA ESTERA DEL GOVERNO;
4. POLITICA MILITARE, COMANDO DELLE FORZE ARMATE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SUPREMO DELLA DIFESA;
5. CONCESSIONE DELLA GRAZIE E PROVVEDIMENTO DI COMMUTAZIONE DELLA PENA.

SE IN GENERALE IL PRESIDENTE DISPONE DI UN POTERE DI MERA ADOZIONE DI ATTI SOSTANZIALMENTE GOVERNATIVI, VA TENUTO PRESENTE CHE EGLI È ANCHE PRESIDENTE DEL CSM ED IN QUESTA SEDE DISPONE DI ALTRI POTERI. IN RIFERIMENTO AL POTERE DI NOMINA DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI 5 GIUDICI COSTITUZIONALI SI È FIN DALL'INIZIO AFFERMATA LA TESI CHE SI TRATTI DI UNA LIBERA DESIGNAZIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE, PUR SOGGETTA ALLA CONTROFIRMA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. LA FINALITÀ' DELLE NOMINE PRESIDENZIALI DOVREBBE COMPORTARE L'ADOZIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CRITERI DIVERSI DA QUELLI UTILIZZATI DAI GRUPPI PARLAMENTARI PER LA SCELTA DEI 5 GIUDICI COSTITUZIONALI LA CUI NOMINA SPETTA AL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE.

www.unidocs.it - Appunti e dispense per superare i tuoi esami universitari

www.unidocs.it - Appunti e dispense per superare i tuoi esami universitari